

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona del [REDACTED], ha emesso la seguente

SENT. 1536
R.G. 18089
CRON. 8811
REP.

SENTENZA nella causa civile iscritta
al n. 18089 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 e vertente

[REDACTED] elettivamente domiciliato in san
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. Roberto Viola, dal quale
è rappresentato e difeso in Virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

S.P.A. EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in Roma, alla via G. Grezar n. 14

CONVENUTA

NONCHE'

PREFETTURA DI LATINA, in persona del Prefetto p.e, con sede in Latina, alla piazza della Libertà
n. 48 e domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: opposizione all'esecuzione.

Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di Pace, la s.p.a. Equitalia
Servizi di Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., e la Prefettura di Latina, in persona
del Prefetto p.t. chiedendo dichiararsi la nullità della cartella di pagamento n.
07120110148781644000 dell'importo di € 791 ,77, in riferimento ad infrazione al C.d.S. anno 2010,
di cui all'estratto di ruolo.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Prefettura di Latina e della s.p.a. Equitalia Servizi
di Riscossione, non costituitesi in giudizio benché ritualmente citate.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione nei limiti di seguito indicati.



Osservando il giudice che La P.A. non ha provato la legittimità della sua pretesa sanzionatoria, per contro sono risultate fondate le doglianze su cui è fondata l'opposizione. Ed invero dalla data della pretesa commissione dell'illecito (anno 2010) alla data dell'estratto di ruolo (6 settembre 2016), è decorso un periodo superiore ad anni 5 senza che vi sia prova di atti intermedi utili ad interrompere la prescrizione. Pertanto, ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, risulta prescritto il diritto della P.A. a riscuotere le somme.

Ne conseguono l'accoglimento della domanda e l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120110148781644000.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di [REDACTED] nella persona del dott. [REDACTED] pronunciando sulla domanda proposta da Argenziano Antonio nei confronti della s.p.a. Equitalia Servizi di Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. e della Prefettura di Latina in persona del Prefetto p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente la domanda ed annulla la cartella di pagamento n. 07120110148781644000;
- 2) condanna la s.p.a. Equitalia Servizi di Riscossione, al pagamento in favore di parte attore delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi € 350 di cui € 70 per spese ed € 280 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
in Napoli-Barra, il 16 marzo 2017.

IL CANCELLIERE
Pasquale Imperato



Così deciso

in Napoli-Barra,

IL GIUDICE DI PACE
[Signature]

